

Cassazione penale Sez. II, 25/09/2025, n. 31892

SVOLGIMENTO

1. (*Omissis*), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2025 della Corte di appello di Napoli con cui Ã" stata confermata la sentenza del Gup del Tribunale di Nola che ha condannato lâ??imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di rapina, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (reiterata e infraquinquennale).

2. La difesa affida il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce lâ??inosservanza e/o lâ??erronea applicazione dellâ??art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito escluso la recidiva reiterata infraquinquennale nonostante lâ??assenza del presupposto per lâ??applicazione della recidiva semplice e per non avere motivato adeguatamente il relativo aumento di pena in termini di maggiore colpevolezza e pericolositÃ sociale del reo.

2.2. Con il secondo motivo lamenta lâ??inosservanza e/o erronea applicazione e il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del fatto di lieve entitÃ a seguito della declaratoria di incostituzionalitÃ dellâ??art. 628 cod. pen. con sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. (*Omissis*), con requisitoria del 21 luglio 2025, ha concluso per la manifesta infondatezza del primo motivo. Ha, invece, chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della fattispecie attenuata sopra indicata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso Ã" inammissibile.

2. Il primo motivo Ã inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimitÃ . Se si ha riguardo allâ?atto di appello e, in particolare, al primo motivo, la recidiva qualificata non solo Ã stata contestata unicamente sotto il profilo dei presupposti di fatto da cui il giudice del merito ha tratto unâ?accentuata pericolositÃ sociale e la maggiore colpevolezza dellâ?imputato, ma financo ritenuta â?correttamente contestataâ?• (v. pag. 3 dellâ?atto di appello).

E tanto a prescindere che:

â? in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, le Sezioni unite abbiano affermato che, ai fini della relativa applicazione Ã sufficiente che, al momento della consumazione del reato, lâ?imputato risulti gravato da piÃ¹ sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositÃ sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessitÃ di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 â? 01);

â? la sentenza segnala puntualmente che il ricorrente vanta numerosi precedenti penali per fatti sostanzialmente omogenei fra loro, lâ?ultimo dei quali consolidato in una condanna definitiva al 7 dicembre 2017. La sentenza esamina la natura e la tipologia dei reati e li colloca nellâ?ambito del percorso di vita e delinquenziale seguito dallâ?imputato che descrive sufficientemente. Del tutto ragionevolmente conclude che la commissione dei precedenti reati abbia contribuito a determinare un percorso di progressione delinquenziale in capo allâ?autore, con giudizio insindacabile in questa sede.

3. Manifestamente infondato Ã il secondo motivo.

La Corte di legittimitÃ ha affermato che lâ?attenuante della lieve entitÃ del fatto, prevista dallâ?art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchÃ© non Ã configurabile nel caso in cui la lievitÃ difetti in rapporto allâ?evento in sÃ© considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalitÃ e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione allâ?entitÃ del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 â? 01).

Di tale principio la Corte dâ?appello ha fatto corretta applicazione, essendosi fondata lâ?esclusione dellâ?attenuante speciale sulla scorta di un complesso di elementi che denotano il particolare disvalore del fatto. Al riguardo, si Ã fatto riferimento al danno patito dalla p.o. (inteso anche nella sua accezione di lesione alla libertÃ e allâ?integritÃ fisica e morale del soggetto

leso), all'età vulnerabile in cui questa si trovava all'epoca del fatto (per essere soggetto minore degli anni quattordici) e alle modalità e alle circostanze dell'azione essendosi trattato di un'aggressione ai danni di un minore a cui sono state rivolte minacce particolarmente efferate sia negli esiti che nelle modalità.

Tali profili danno conto delle ragioni per le quali, pur tenendosi conto della minore età dell'imputato, la pena concretamente inflitta si rivela inidonea ad assicurare una proporzionalità funzionale alla prospettiva rieducativa.

E tanto basta a soddisfare il diniego, nell'ambito di un giudizio appartenente alla discrezionalità del giudice di merito che, se supportato da idonea motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

4. Per completezza, va escluso che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio alla Corte di merito in conseguenza della sopravvenuta sentenza n. 117 del 21 luglio 2025, con cui la Corte costituzionale, tornata a pronunciarsi sul delicato tema del bilanciamento tra circostanze eterogenee nel sistema sanzionatorio penale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, riferita al reato di rapina, sulla recidiva reiterata.

Invero, la sentenza impugnata, per come in precedenza osservato, ha già escluso, con congrua motivazione, che il fatto possa ritenersi di lieve entità. La questione, pertanto, difetterebbe di rilevanza nel giudizio di rinvio, mancando il primo termine su cui deve innestarsi il giudizio di bilanciamento demandato al giudice del merito.

5. Peraltro, la sentenza impugnata si è spinta anche oltre, laddove, nel rigettare l'istanza di differimento avanzata dalla difesa sul rilievo della questione devoluta alla Corte costituzionale, ha anche motivatamente escluso, con diffusa motivazione, che i plurimi elementi di disvalore attinenti al fatto e alla personalità del ricorrente, possano condurre ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

7. In ragione della minore età della persona offesa, va disposto l'oscuramento dei dati personali e degli altri elementi identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Giurispedia.it
Conclusione

Così deciso, l'11 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *“manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità nel delitto di rapina, qualora il giudice di merito ne abbia escluso la configurabilità con un giudizio insindacabile basato su una valutazione complessiva del particolare disvalore del fatto.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c., è un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale l'impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell'applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. *error in iudicando*) o di diritto processuale (c.d. *error in procedendo*). Legittimata a ricorrere è la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali l'imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. Altre parti, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nell'ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p.:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso può essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno d'ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall'ordinamento giudiziario. Se rileva l'inammissibilità del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adotta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a quest'ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a Sezioni Unite quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, l'art. 614 c.p.p. prevede un'ovvia fase dibattimentale. Particolarità è che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dell'udienza pubblica. Tuttavia il presidente può decidere di differire la deliberazione ad un'udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte può emettere:

- di inammissibilità;
- di rigetto;
- di rettificazione;

Giurispedia.it